

Simona Anastasi

VIOLENZA DI GENERE: OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELLE VITTIME

SOMMARIO: 1. Archiviazione di denuncia per violenza sessuale di gruppo poi ritrattata e processo nei confronti della denunciante. — 2. Violati gli art. 3 e 8 Cedu. – 3. La protezione delle vittime di violenza di genere in Italia.

1. *Archiviazione di denuncia per violenza sessuale di gruppo poi ritrattata e processo nei confronti della denunciante.* — La Corte di Strasburgo, con la pronuncia del 27 febbraio 2025⁽¹⁾, ha condannato Cipro per non aver eseguito indagini efficaci in merito alla denuncia di violenza sessuale di gruppo presentata da una giovane donna inglese e per non aver adottato un approccio adeguato nei confronti di una presunta vittima di stupro, generando in lei maggiore *stress* e angoscia. Ciò rappresenta, per il giudice europeo una violazione dell'art. 3 Cedu sotto il profilo procedurale e dell'art. 8 Cedu.

Tale pronuncia si segnala perché la Corte europea è ritornata a delineare gli obblighi positivi di protezione delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo all'efficacia delle indagini sull'assenza di consenso da parte di una presunta vittima di violenza sessuale e alla valutazione della sua credibilità senza l'utilizzo di stereotipi di genere (quali giudizi sulla libertà sessuale o sulla vita personale).

La ricorrente, mentre si trovava in soggiorno a Cipro, aveva denunciato alle autorità locali di aver subito uno stupro da parte di un gruppo di giovani di origine israeliana e di essere stata filmata senza il suo consenso da alcuni di questi ragazzi durante gli atti di violenza (§ 11-12). Aveva raccontato alla polizia di aver avuto una relazione con un giovane israeliano e che la sera dei presunti fatti, leggermente ubriaca, era andata nella sua stanza d'hotel, per avere un altro rapporto consensuale. Tuttavia, il giovane era diventato aggressivo e aveva iniziato a violentarla. Poco dopo aveva chiamato dei suoi amici che, entrati nella stanza, avevano iniziato a fare lo stesso (§ 13-14). Subito dopo la denuncia, le autorità locali avevano avviato le indagini e avevano emesso un mandato di arresto per i dodici sospettati (§ 23-25), di cui erano stati sequestrati i cellulari; inoltre, erano state raccolte dichiarazioni da diversi testimoni. In seguito all'arrivo dei risultati degli esami eseguiti sugli abiti e sulle lenzuola, cinque indagati erano stati rilasciati, mentre sette indagati erano rimasti in custodia (§ 33-34). A distanza di dieci giorni dalla denuncia, la ricorrente aveva rilasciato una integrazione della querela, rimanendo presso la stazione di polizia per diverse ore, confermando le accuse mosse. Tuttavia, alle ore 1.15 della stessa sera, la stessa aveva ritrattato tutte le sue precedenti dichiarazioni, affermando di aver mentito in merito alla violenza sessuale dopo aver scoperto di essere stata filmata (§ 52-53).

Il giorno successivo alla ritrattazione delle accuse il poliziotto a capo delle indagini aveva sostenuto che le affermazioni della ricorrente sull'abuso sessuale non potevano ritenersi credibili, tenuto conto delle incongruenze presenti e considerato che alcune videoregistrazioni trovate nei cellulari mostravano dei rapporti consensuali intercorsi tra la ricorrente e i sospettati nei giorni precedenti (§ 56). A causa della ritrattazione delle prime dichiarazioni rese, nei confronti della ricorrente era stata avviata un'indagine per aver commesso il reato di danneggiamento pubblico. Per tale accusa era stata condannata in primo grado e assolta in secondo grado. Nella sentenza di appello era stato evidenziato che la ritrattazione delle accuse era stata erroneamente ammessa tra le prove, in quanto rilasciata senza le adeguate garanzie. Inoltre, i giudici avevano affermato che nelle indagini non erano state valutate adeguatamente tutte le prove raccolte (§ 68-70). In seguito a quest'ultima pronuncia, la ricorrente aveva chiesto al procuratore di avviare nuove indagini sulla

¹ C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 febbraio 2025, X c. Cipro, i cui paragrafi rilevanti saranno indicati nel testo.

violenza sessuale; tuttavia, tale richiesta era stata archiviata a causa dell'assenza di prove sufficienti a perseguire gli indagati (§ 75-76).

La ricorrente, esauriti i rimedi interni, si rivolgeva alla Corte di Strasburgo, per la violazione degli art. 3 e 8 Cedu. Lamentava, infatti, che le autorità nazionali non avevano eseguito delle indagini approfondite ed efficaci in merito ai presunti fatti di violenza sessuale ed in particolare non avevano valutato adeguatamente l'assenza del suo consenso. Sottolineava, inoltre, che il poliziotto a capo delle indagini e il procuratore generale l'avevano criticata per non aver rivelato i suoi precedenti rapporti sessuali con alcuni degli indagati e avevano ritenuto le sue dichiarazioni inaffidabili per alcune incongruenze, senza considerare che erano state rilasciate da una ragazza appena diciannovenne, da sola e in assenza di un traduttore o di un avvocato, subito dopo aver subito un'esperienza traumatica (§ 96).

2. *Violati gli art. 3 e 8 Cedu.* — La Corte europea ricorda preliminarmente che i principi rilevanti in tema di abusi sessuali commessi da privati sono stabiliti nelle sentenze M.C. c. Bulgaria⁽²⁾, M.G.C. c. Romania⁽³⁾ e in un recente caso molto simile al caso in esame, X c. Grecia⁽⁴⁾. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la violenza sessuale grave rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 Cedu, nonché nell'ambito dell'art. 8 Cedu poiché implica valori fondamentali e aspetti essenziali della vita privata. La Corte europea ha anche stabilito, quando si tratta di atti gravi come lo stupro, che lo Stato ha l'obbligo positivo, oltreché di salvaguardare l'integrità fisica degli individui, di emanare disposizioni di diritto penale che puniscano efficacemente tale reato e applicarle attraverso indagini e procedimenti efficaci. Per essere valutata come efficace l'indagine deve essere sufficientemente approfondita e obiettiva, al fine di avere un'effettiva penalizzazione di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche se la vittima non ha opposto resistenza fisica (§ 108). Gli obblighi positivi includono, inoltre, l'adozione di misure volte ad evitare la vittimizzazione secondaria.

Secondo l'analisi della Corte di Strasburgo, l'ordinamento giuridico di Cipro prevede numerose misure giuridiche positive contro la violenza di genere. Tuttavia, nel *report* su Cipro redatto dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (GREVIO)⁽⁵⁾ è emerso che la formazione dei professionisti che operano nel settore e il sostegno alle vittime di violenza di genere necessita di ulteriori miglioramenti.

La C.edu osserva, nel caso di specie, che le indagini sono state avviate senza ritardo e sono state inizialmente acquisite prove molto rilevanti, ma allo stesso tempo ci sono state diverse omissioni: il medico legale ha presunto che la ricorrente non fosse stata violentata per l'assenza di lesioni interne, le indagini sono state chiuse frettolosamente, prima che venissero prodotti tutti i risultati delle prove raccolte. Inoltre, nell'archiviare le indagini sono state sottolineate alcune incongruenze nelle diverse dichiarazioni rilasciate della ricorrente, senza considerare le circostanze in cui erano state rilasciate, dopo un evento traumatico, in una condizione di vulnerabilità in quanto giovane donna in un paese straniero, in assenza di un avvocato o uno psicologo (§ 122). Non sono neppure state adeguatamente esaminate tutte le prove che avrebbero potuto indicare una mancanza di consenso, quali il consumo di alcol o sostanze stupefacenti, le tracce di sangue e le contusioni sul corpo della ricorrente, le incongruenze delle dichiarazioni degli indagati (§ 117). La Corte europea ritiene che la credibilità della ricorrente sia stata valutata

² C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria.

³ C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 15 marzo 2016, M.C.G. c. Romania.

⁴ C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 febbraio 2024, X c. Grecia.

⁵ Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (GREVIO) è un organismo indipendente istituito presso il Consiglio d'Europa, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte delle Stati membri.

secondo stereotipi di genere e atteggiamenti di colpevolizzazione della vittima, in quanto le autorità si sono concentrate sulle abitudini sessuali risalenti ai giorni precedenti il presunto stupro per valutare la presenza del consenso della ricorrente durante i fatti denunciati. Il comportamento o la personalità della vittima invece non possono esonerare le autorità dall'obbligo di svolgere un'indagine efficace⁽⁶⁾. Infine, la giovane è stata sottoposta a una nuova vittimizzazione a causa dei numerosi interrogatori davanti alla polizia. Per tali motivi, la C.edu osserva che l'inefficacia delle indagini rischia di creare un contesto di impunità e di mancanza di fiducia nel sistema della giustizia penale da parte delle vittime di violenza di genere. Da qui la violazione degli art. 3 e 8 Cedu (§ 125-126).

3. *La protezione delle vittime di violenza di genere in Italia.* — Questa pronuncia risulta particolarmente rilevante perché ribadisce la necessità di adeguare la formazione delle forze dell'ordine e della magistratura riguardo alla protezione e al supporto delle vittime di violenza di genere al fine di realizzare indagini efficaci, evitare l'adozione di stereotipi di genere e la generazione di vittimizzazione secondaria, così come stabilito dalle fonti internazionali⁽⁷⁾.

Nel contesto italiano si osserva che la persona offesa riveste innanzitutto un ruolo fondamentale in qualità di propulsore delle indagini, in molti reati legati alla violenza di genere procedibili solo a querela. Si sottolinea, pertanto, che garantire un approccio adeguato nei suoi confronti durante il primo accesso alla giustizia risulta essenziale per favorire la presentazione di querele e l'accertamento di tali notizie di reato. A tal proposito l'art. 11 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 conv. in l. 23 aprile 2009 n. 8, prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di un reato legato alla violenza di genere hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, ai sensi dell'art. 362 co. 1-ter c.p.p. l'assunzione di sommarie informazioni della presunta vittima deve essere eseguita entro tre giorni dalla notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nei reati procedibili d'ufficio (come il delitto di violenza sessuale di gruppo o di maltrattamenti). L'imposizione di un termine così stringente mira soprattutto a evitare pericoli di lesioni dell'integrità fisica, con la possibilità di adottare eventuali misure cautelari e altresì ridurre il rischio di remissione della querela⁽⁸⁾. Adeguate cautele devono, poi, essere messe in atto nel caso in cui la vittima sia minore o anche maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità, prevedendo in questi casi l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Infine, deve essere assicurato che le presunte vittime non abbiano contatti con l'indagato e che non siano chiamate a rendere più volte sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

Per quanto concerne l'utilizzo di stereotipi di genere e il pericolo di vittimizzazione secondaria, è opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte europea nel caso J.L. c. Italia⁽⁹⁾,

⁶ C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 24 luglio 2012, D.J. c. Croazia, § 101.

⁷ In particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva con l. 27 giugno 2013 n. 77 ed entrata in vigore per l'Italia il 1° agosto 2014) e la dir. 25 ottobre 2012 n. 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁸ Cfr. sul punto, PAGLIONICO F., *La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*, in *Sist. pen.*, 2020, n. 9, p. 145 ss., consultabile all'indirizzo internet www.sistemapenale.it (ultimo accesso in data 5 maggio 2025).

⁹ C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 maggio 2021, J.L. c. Italia.

in cui l'Italia è stata condannata per la violazione dell'art. 8 Cedu ⁽¹⁰⁾. In quell'occasione, nella motivazione della sentenza i giudici avevano fatto dei riferimenti sessisti con riguardo alle pregresse relazioni sentimentali della ricorrente (vittima di uno stupro di gruppo), al suo orientamento sessuale e alla sua complessiva condotta, utilizzando un linguaggio «colpevolizzante e moraleggiante» ⁽¹¹⁾, che rischiava di scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia.

Infine, nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie e di successiva ritrattazione, la Cassazione ⁽¹²⁾ ha chiarito che il giudice deve attentamente valutare i motivi di tale variazione e può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni rese, ritenendo invece inattendibile la ritrattazione. Le ragioni che possono condurre la vittima a modificare la querela presentata possono, infatti, essere diverse, come il timore di subire ritorsioni dal presunto autore di reato o la propria condizione di particolare vulnerabilità.

¹⁰ I. BENEVIERI, *Gli stereotipi sulla violenza di genere nella motivazione della sentenza. Riflessioni su C. eur. dir. uomo, 27.5.2021, J.L. contro Italia*, in *Pen. dir. proc.*, 29 luglio 2021, consultabile all'indirizzo internet www.penaledp.it (ultimo accesso in data 30 aprile 2025).

¹¹ C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, § 141.

¹² Cfr. Cass., sez. VI, 19 dicembre 2024, in *One legale*, consultabile all'indirizzo internet www.onelegale.wolterskluwer.it (ultimo accesso in data 17 maggio 2025); Cass., sez. VI, 30 maggio 2019, Caggiano, in CED, n. 276693.